N. CRON. _____

Tribunale di Pavia
I SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
GOP ANTONIO MARIA CODEGA

N. R.G.E.: 2221 /2026
Creditore procedente: @@elenco_creditori@@
Debitore: @@elenco_debitori@@

DECRETO DI SOSTITUZIONE CUSTODE
CON DELEGA DELLE VENDITE

IVG PAVIA LODI WWW.IVGPAVIALODI.IT - VIA SARAGAT 19 PAVIA

vista l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente; la stima svolta dall'Istituto a seguito della sostituzione del medesimo quale custode,
visto e applicato l'art. 521 ultimo comma e 532 c.p.c.;

PQM

Il Giudice dell'esecuzione,

1. AUTORIZZA la custodia in loco e dispone che I.V.G. proceda alla ricognizione dei beni ogni **2 mesi**.
2. dispone che l'I.V.G. **entro trenta giorni**, previo invio di comunicazione al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, **provveda al trasporto** dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità; autorizzando sin d'ora IVG ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e di tutti gli ausiliari necessari a vincere ogni resistenza che venisse frapposta all'asporto ed alla stima dei beni;
3. dispone che I.V.G. comunichi se per le caratteristiche dei beni da porre in vendita sia opportuno procedersi a vendita con modalità non telematica, disponendo sin d'ora **la vendita con modalità telematiche** eventualmente (come verrà specificato nel bando d'asta telematica) unita alla messa a disposizione di una sala presso la sede dell'istituto vendite nella quale gli interessati potranno partecipare all'asta con l'ausilio di personale dell'Istituto medesimo e tramite un utente unico; il tutto secondo le modalità disciplinate dalle regole tecniche specifiche previste nel caso di specie (l'Istituto nominato fornisce ogni chiarimento in proposito anche tramite le istruzioni pubblicate sul sito internet);
4. la vendita potrà effettuarsi con modalità non telematiche previa autorizzazione del Giudice nei casi in cui le modalità telematiche siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. In tal caso tutti gli altri punti della presente ordinanza, ove compatibili, si applicheranno alla vendita tradizionale come autorizzata.
5. Eventuali istanze di autorizzazione alla custodia e vendita in loco ovvero alla vendita con modalità non telematiche si intendono autorizzate in caso di mancato rigetto nel termine di 5 giorni dal perfezionamento della procedura di deposito dell'istanza.
6. Dispone la vendita dei beni pignorati tramite commissionario e la affida all'Istituto Vendite Giudiziarie epigrafato, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendite mobiliari allegate alla presente ordinanza e comunque pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie riportato in intestazione.
7. **Nomina fin d'ora l'Istituto Vendite Giudiziarie in intestazione quale Commissionario, ai sensi dell'art. 532 c.p.c.,** e lo incarica per la vendita dei beni pignorati sulla base dei valori che risulteranno dalla stima che dovrà essere pubblicata:

- sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma e 631 – bis c.p.c., quando sarà disponibile;
- su rete Internet all'indirizzo in intestazione specificato; oltre a quanto previsto dall'art. 490 II comma c.p.c.;
- sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie. In ogni inserzione pubblicitaria è contenuta una descrizione sommaria dei lotti posti in vendita, il prezzo base, il termine per la presentazione delle offerte e la data e l'ora delle gare;
- invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;

8. dispone che l'acquirente ed il prezzo di vendita siano individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto, d'importo non inferiore a quello qui di seguito determinato
9. dispone che l'acquirente ed il prezzo di vendita siano individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto, d'importo non inferiore a quello qui di seguito determinato;
10. il **primo esperimento** di vendita avverrà al **prezzo base della stima** come sopra determinato dal Commissionario
11. in mancanza di offerte, il Commissionario fisserà un **secondo esperimento** di vendita **15 giorni dopo** con un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento d'asta, **ridotto del 50%.**
12. in mancanza di offerte anche al secondo esperimento il Commissionario fisserà un **terzo esperimento** di vendita dopo ulteriori **15 giorni** ad un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento **ridotto dell'80%**.
13. gli atti della procedura di vendita dovranno essere restituiti dal Commissionario alla cancelleria del Tribunale, mediante deposito nel fascicolo telematico, **entro il termine massimo di 120** giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento al Commissionario;
14. Dando avviso sin d'ora che dopo la restituzione degli atti alla cancelleria, se i beni saranno rimasti invenduti o la somma assegnata non sarà stata sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, se non perverranno istanze a norma dell'articolo 540-bis il Giudice dovrà disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche in assenza dei presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del CPC.
15. Tutti gli esperimenti di vendita saranno fissati e depositati telematicamente (anche cumulativamente) a cura del Commissionario mediante **avviso di vendita** che riporterà modalità di vendita (telematica o meno), luogo, orario e prezzo base per ciascun esperimento e dovrà essere **pubblicato** sui siti internet sopra menzionati **almeno 7 giorni prima dell'asta**. Il Commissionario dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 490 cpc (eventualmente, ove previsto, avendo cura di comunicare la possibilità per gli interessati di partecipare all'asta telematica anche presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie).
16. In caso si sia optato per la custodia e la vendita in loco, il Commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata, telegramma.
17. Dispone che IVG provveda, dopo aver versato il ricavato della vendita sul conto corrente intestato alla procedura e addebitando tale conto, a corrispondere, in prededuzione, le somme previste quale compenso degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla l. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla l. 132/2015. La predetta liquidazione dovrà avvenire secondo i criteri specificati nelle allegate disposizioni generali con riferimento al solo caso di vendita capiente; in caso di vendita non capiente dovrà esserne data comunicazione al GE affinché possa provvedere ponendo la liquidazione a carico del creditore procedente.
18. **La relazione delle operazioni del Commissionario** dovrà essere depositato telematicamente dal Commissionario -nei termini di cui sopra: 120 giorni dalla comunicazione dell'incarico-. Unitamente a quanto precede dovrà essere depositata una relazione di specifica delle spese addebitate alla procedura e di quelle addebitate al creditore procedente -con distinzione di quelle già corrisposte e quelle ancora da percepire- e il saldo con gli estremi identificativi del conto corrente acceso a nome della procedura sul quale dovrà confluire la somma a disposizione della procedura.
19. Tutte le comunicazioni e le notificazione indirizzate al debitore che non ha eletto domicilio o dichiarato la residenza (ovvero anche se lo ha fatto questa si è rivelata o è divenuta inefficace) si considerano perfezionate col deposito telematico degli atti, che equivale al deposito in cancelleria e di cui il debitore ha diritto di estrarre copia

AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto a percepire i compensi specificati nelle allegate disposizioni generali.

* * * * * * *

fissa sin d'ora l'udienza del 3 giugno 2027 alle ore 9:15

per l'assegnazione del ricavato della vendita, riservando in caso di vendita negativa o insufficiente i provvedimenti meglio visti e in caso di richiesta, a fronte della riscontrata vendita avvenuta celermente, di anticipare l'udienza.
L'udienza sarà tenuta da remoto.
Per partecipare all'udienza in videoconferenza si deve fare click sul link ipertestuale contenuto in questa frase: quindi facendo click qui.

Oppure inquadrando col telefono cellulare il seguente QR code

:

Si comunichi.

Pavia, li 30/09/2026

IL G.E. G.O.P.
Antonio Codega

TRIBUNALE di PAVIA

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA di VENDITE MOBILIARI EFFETTUATE MEDIANTE IL COMMISSIONARIO

1. **Modalità di presentazione delle offerte**. Le offerte di acquisto per i beni pignorati sono effettuate telematicamente o verbalmente nel luogo della gara, presso la sede dell'IVG in intestazione.

2. **Garanzia**. La vendita avviene nello stato di fatto e di e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

3. **Oneri fiscali**. Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

4. **Modalità di versamento del prezzo della vendita**. Il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve immediatamente versare, nelle mani del commissionario, una caparra confirmatoria pari ad almeno al 20% del prezzo di acquisto, mediante contanti e/o assegno circolare, bonifico o a mezzo carta di credito. Il saldo e gli oneri fiscali saranno versati, con le medesime modalità a seguito di specifica indicazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie, entro giorni 5 dalla vendita per importi complessivi fino a euro 10.0000,00 ed entro giorni 10 per importi superiori. In caso di integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute a titolo di acconto sul prezzo. In caso di mancato integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute in favore della procedura e l'IVG procederà ad un nuovo esperimento d'asta nei modi e nei termini indicati nel provvedimento di vendita.

5. **Trasferimento della proprietà**. La proprietà del bene è trasferita dall'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori;

6. **Consegna dei beni agli acquirenti**. I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

7. **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti**. L'acquirente deve provvedere al ritiro dei beni entro i seguenti termini:
- 48 ore se custoditi presso il debitore
- 7 giorni se custoditi presso IVG

Con decorrenza dal termine per il pagamento.
Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza.
Per i beni custoditi presso la sede dell'IVG, dopo la scadenza del termine indicato, per poter ritirare i beni l'acquirente deve pagare all'IVG il corrispettivo per il deposito. In difetto, decorsi quindici giorni dalla scadenza, l'IVG provvederà alla vendita dei beni ai sensi degli art. 2756, comma 3, e 2797 c.c. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%. L'IVG deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

8. **Esame dei beni**. Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'IVG.

9. **compensi dell'UNEP.**
I compensi di cui al punto 24 del decreto sopra steso vanno computate secondo i seguenti criteri: